

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

| | |
|------------------------------|---|
| Numero della delibera | 618 |
| Data della delibera | 03-06-2024 |
| Oggetto | Contratti/Convenzioni |
| Contenuto | Lavori di “ristrutturazione edilizia ai fini dell’adeguamento funzionale dell’attività sanitaria e messa a norma dell’edificio H del Presidio Ospedaliero ‘San Giuseppe’, in via Boccaccio – Empoli (FI) CUP D78I21000170006 - CIG: 8632341126”. Convenzione tra l’Azienda USL Toscana centro e l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana per lo svolgimento delle attività di collaudo statico. |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Dipartimento | DIPARTIMENTO AREA TECNICA |
| Direttore del Dipartimento | LAMI SERGIO |
| Struttura | SOC GESTIONE AMMINISTRATIVA SIOR E OSPEDALI IN CONCESSIONE |
| Direttore della Struttura | LAMI SERGIO |
| Responsabile del procedimento | LAMI SERGIO |

| Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
|----------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 36.243,53 | Fabbricati indisponibili | 1A02020201 | 2024 |

| Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | | |
|--|------------|--|
| Allegato | N° di pag. | Oggetto |
| A | 12 | Convenzione tra l’Azienda USL Toscana centro e l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana per lo svolgimento delle prestazioni di collaudo statico delle opere strutturali |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Tipologia di pubblicazione | Integrale Parziale |
|-----------------------------------|-------------------------|

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 169 del 11 ottobre 2023)

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.r. 40/2005”*;

Vista la Delibera n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Viste, altresì:

- la Delibera del Direttore Generale n. 1481 del 16/12/2022 con cui l’Ing. Sergio Lami è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica a decorrere dal 1 gennaio 2023 per una durata di tre anni;

- la Delibera del Direttore generale n. 785 del 30/05/2019 con cui l’Ing. Sergio Lami, con decorrenza dal 01/06/2019, è stato nominato Direttore della SOC Gestione amministrativa SIOR e ospedali in concessione, con i compiti e le finalità individuate nello Statuto SIOR;

- la comunicazione pervenuta dallo Staff Direzione generale in data 10/07/2019 nella quale viene precisato che afferiscono alla SOC Gestione amministrativa SIOR e ospedali in concessione, oltre alle attività di controllo di tutti i servizi manutentivi regolate dal rapporto concessorio per gli ospedali di Prato, Pistoia, Lucca e Massa, le attività svolte all’interno del Presidio ospedaliero “San Giuseppe” di Empoli, sia quelle afferenti alla gestione della concessione sia quelle afferenti a contratti di lavori e/o servizi di altra natura, ivi compresi i servizi di architettura e di ingegneria e che, pertanto, il dirigente competente all’adozione dei relativi atti è il Direttore della SOC Gestione amministrativa SIOR e ospedali in concessione, nella fattispecie l’Ing. Sergio Lami;

- la nota del 08/11/2016 del Direttore Dipartimento Area Tecnica, con la quale l’Ing. Sergio Lami, allora Direttore SOC Manutenzione Immobili Empoli, è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., quale Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione della seconda fase degli interventi relativi all’ospedale “San Giuseppe” di Empoli, mantenendo il ruolo in qualità di Direttore della SOC Gestione amministrativa SIOR e ospedali in concessione del Dipartimento Interaziendale SIOR, in virtù della comunicazione pervenuta dallo Staff Direzione generale in data 10/07/2019 sopra richiamata;

Vista la normativa applicabile *ratione temporis* ed in particolare:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto in *“Codice dei contratti pubblici”*, e da ultimo modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*;

- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 *“Modifica Delibera n. 644/2019 ‘Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..)’ e Delibera n. 885/2017 ‘Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..)’ Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR”*;

Premesso che:

- con determinazione del Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo n. 312 del 06/02/2023, in seguito all’espletamento della procedura aperta di cui all’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., sono stati approvati i verbali di gara ed è stata disposta l’aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico primo classificato, la cui offerta è stata ritenuta congrua, RTI costituito Strabag S.p.A. (Mandataria), La Calenzano

Asfalti S.p.A. (Mandante), che ha offerto un ribasso del 22,02%, per l'importo contrattuale di € 20.042.654,27, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 482.329,86, oltre IVA;

- con determinazione del Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo n.1393 del 08/06/2023 è stata dichiarata efficace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., l'aggiudicazione disposta con la suddetta determinazione n. 312 del 06/02/2023;

- in data 06/07/2023 e in data 07/07/2023 è avvenuta la sottoscrizione del contratto di appalto in oggetto, mediante scrittura privata, così come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, ss.mm., rispettivamente da parte di questa Stazione Appaltante e dell'aggiudicatario, RTI costituito STRABAG S.P.A. (Mandatario), La Calenzano Asfalti s.p.a. (Mandante) c/o STRABAG S.P.A. (Mandatario), p.iva/c.f. 01935981207, sede legale in Bolzano (BZ), viale della Stazione n. 7 (registrato al n. 732 del repertorio aziendale);

- la consegna dei lavori è stata effettuata in data 02/05/2024, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018, come risulta dal relativo verbale conservato agli atti della SOC Gestione amministrativa SIOR e ospedali in concessione;

Atteso che l'intervento in oggetto, trattandosi di contratto pubblico di lavori di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., è soggetto a collaudo, ai sensi dell'art. 102, comma 2, dello stesso Decreto, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali;

Visto l'art.216, comma 16 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., in base al quale fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale per la disciplina del collaudo, previsto dall'art. 102, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X del D.P.R. 207/2010;

Considerata la necessità, allo stato attuale, di procedere alla nomina dei collaudatori in corso d'opera dell'intervento di ristrutturazione edilizia ai fini dell'adeguamento funzionale dell'attività sanitaria e messa a norma dell'edificio H del Presidio Ospedaliero 'San Giuseppe', in via Boccaccio – Empoli (FI), individuando tra gli stessi il collaudatore statico in possesso dei prescritti requisiti cui conferire tale attività, per un corrispettivo, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, pari a € 29.707,81 escluso IVA;

Richiamato l'art. 102, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 che recita *“Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo.”*;

Dato atto che:

- in osservanza delle previsioni di cui al comma 1 dell'art. 24 e del comma 6 dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., stante la carenza in organico all'Azienda USL Toscana centro di soggetti in possesso dei requisiti necessari di cui al suddetto art. 102, era stato esperito specifico interpello presso altre Amministrazioni mediante la pubblicazione, in data 12/11/2021, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet aziendale, di un Avviso pubblico di indagine conoscitiva finalizzato alla stipula delle Convenzioni per attività di collaudo dei contratti d'appalto di lavori pubblici, al fine di poter impiegare il personale dipendente di altre Amministrazioni pubbliche in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

- in esito alla pubblicazione del suddetto Avviso pubblico di indagine conoscitiva per l'impiego di personale dipendente di altre Amministrazioni pubbliche, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nelle attività di collaudo dei contratti di appalto di opere pubbliche, sono pervenute le seguenti n. 2 (due) manifestazioni di interesse alla stipula di apposito accordo per lo svolgimento delle attività di collaudo sopra richiamate:

- dott. ing. Diego Tollardo, Dirigente dell' area lavori pubblici del Comune di Arzignano (VI);

- Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Dipartimento Area Tecnica;

Vista la perdurante carenza in organico all'Azienda USL Toscana centro di soggetti in possesso dei requisiti necessari, di cui all'art. 102 del D.lgs. 50/2016, alla data di avvio dell'esecuzione dell'intervento in parola, e dovendo procedere alla nomina della Commissione di collaudo per l'intervento in oggetto, che dovrà svolgere la propria attività anche in corso d'opera, è stata quindi interpellata l'AOU Pisana al fine di accertare la sua disponibilità a fornire personale idoneo allo svolgimento delle prestazioni di cui trattasi;

Preso atto che con nota prot. n: 0020477 del 29/04/2024 l'AOU Pisana riconfermava la disponibilità e la presenza di un professionista idoneo, nella persona del l'Ing. Stefano Colombini, direttore dell' U.O. Progettazione nel Dipartimento Area Tecnica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, quale collaudatore statico per l'opera pubblica in oggetto, in ragione delle specifiche competenze ed esperienze maturate nell'attività in interesse;

Ritenuto, pertanto, di formalizzare apposito accordo tra le Pubbliche Amministrazioni di cui trattasi per la messa a disposizione della suddetta risorsa;

Dato atto che, in esito all'istruttoria effettuata da questa Amministrazione per la verifica del possesso dei requisiti previsti ai commi 6 e 7 dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., l'Ing. Stefano Colombini:

- risulta essere in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità necessari per l'esecuzione della prestazione sopra descritta, come si evince anche dal curriculum vitae del professionista, conservato agli atti della struttura proponente;

- è iscritto all'albo dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pisa dal 26/06/2000, al numero 1827 (sezione A);

- è un ingegnere iscritto all'albo da oltre dieci anni, che non è intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera in parola, ai sensi dell'art. 67, comma 2 del D.P.R. n. 380/2006, come da dichiarazione dello stesso professionista conservata agli atti della struttura proponente;

- ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale fra il professionista e l'Appaltatore dei lavori in oggetto, tali da poter pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni, di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 7 dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., né di essere incorso nelle condanne previste dall'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001, come da dichiarazione dello stesso professionista conservata agli atti della struttura proponente;

Richiamato il comma 6 dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. in base al quale il compenso spettante per l'attività di collaudo, per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Tenuto conto che:

- ai sensi del comma 9, dell'art. 61 del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L 133/2008, il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato;

- il comma 17 del sopra citato art. 61, stabilisce che tale obbligo di versare al bilancio dello Stato le somme provenienti dalle menzionate riduzioni di spesa non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale;

- la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 12/SEZAUT/2015/QMIG, con Deliberazione del 09/03/2015 n. 2/2015/PAR, ha pronunciato il seguente principio di diritto: *“nel caso di incarico conferito a*

personale dipendente di altre amministrazioni, destinatario della quota di riduzione dei compensi relativi alle prestazioni di cui all'art. 61, comma 9, del d.l. n. 112 del 2008 è l'ente di provenienza, che ha autorizzato l'incarico medesimo”;

- ai sensi dell'art. 84 del C.C.N.L. relativo al Personale dell'area delle Funzioni Locali Triennio 2016 – 2018 *“Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate: a) in servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate (...) Il compenso per le attività di cui alle lettere a) e b) deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo”;*

Visto il testo della Convenzione concordata tra le parti, Azienda USL Toscana centro e Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, per lo svolgimento delle prestazioni di collaudo statico in corso d'opera delle opere strutturali relative all'intervento di ristrutturazione edilizia ai fini dell'adeguamento funzionale dell'attività sanitaria e messa a norma dell'edificio H del Presidio Ospedaliero 'San Giuseppe', in via Boccaccio – Empoli (FI), allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, che disciplina modalità e termini del rapporto convenzionale, **e ritenuto di approvarlo;**

Dato atto pertanto che, in attuazione delle sopra citate disposizioni, la somma da impegnare a fronte dello svolgimento delle attività in convenzione in parola, ammontante a € 29.707,81 esclusa IVA, calcolata ai sensi del D.M. 17/06/2016, verrà così ripartita:

- € 14.853,91 a favore dell'A.O.U. Pisana, che provvederà a versarne il 95% (pari a € 14.111,21) al dipendente, Ing. Stefano Colombini;

- € 14.853,91 a favore dell'A.O.U. Pisana, quale ente di provenienza del collaudatore, destinatario della quota di riduzione dei compensi relativi alle prestazioni di cui all'art. 61, comma 9, del d.l. n. 112 del 2008;

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto, pari ad € 36.243,53 inclusa IVA 22%, ricompresa nel Quadro economico dell'intervento in oggetto, è attribuita al conto patrimoniale “1A02020201 Fabbricati indisponibili” ed è finanziata come indicato nel Piano Investimenti aziendale 2024-2026, adottato con Delibera D.G. n. 326 del 22/03/2024, al rigo EM-20 “Ospedale San Giuseppe Empoli – interventi 2° fase – lotto 2: ristrutturazione interna edificio FP” (cod. regionale 11.EO01.2248);

Rilevato che è necessario provvedere con urgenza alla sottoscrizione della suddetta convenzione, stante l'avvenuta consegna dei lavori indicata in premessa, al fine di nominare il collaudatore statico in corso d'opera delle opere strutturali dell'intervento in parola, nel rispetto del termine previsto dall'art. 216 del D.P.R. 207/2010 che prevede che *“Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo (...)”;*

Preso atto che il Direttore della SOC Gestione amministrativa SIOR e ospedali in concessione, Ing. Sergio Lami, nel proporre il presente atto, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del medesimo, in qualità di Responsabile del Procedimento;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Sergio Lami, che ne attesta la coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore della SOC Gestione amministrativa SIOR e ospedali in concessione, Ing. Sergio Lami;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare il testo della Convenzione concordata tra le parti, Azienda USL Toscana centro e Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, per lo svolgimento delle prestazioni di collaudo statico in corso d'opera delle opere strutturali relative all'intervento in parola, allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, che disciplina modalità e termini del rapporto convenzionale;
- 2) di dare atto che è stato individuato dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, con nota datata 29/04/2024, l'Ing. Stefano Colombini, direttore dell' U.O. Progettazione del Dipartimento Area Tecnica, per lo svolgimento dell'attività di collaudo statico in corso d'opera, ai sensi dell'art. 102, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., dell'intervento di ristrutturazione edilizia ai fini dell'adeguamento funzionale dell'attività sanitaria e messa a norma dell'edificio H del Presidio Ospedaliero 'San Giuseppe', in via Boccaccio – Empoli (FI), in ragione del possesso dei requisiti previsti a norma di legge, esplicitati in premessa;
- 3) di impegnare, a fronte dello svolgimento delle attività in convenzione in parola, la somma di € 29.707,81 escluso IVA, calcolata ai sensi del D.M. 17/06/2016, che verrà così ripartita:
 - € 14.853,91 a favore dell'A.O.U. Pisana, che provvederà a versarne il 95% (pari a € 14.111,21) al dipendente, Ing. Stefano Colombini;
 - € 14.853,91 a favore dell'A.O.U. Pisana, quale ente di provenienza del collaudatore, destinatario della quota di riduzione dei compensi relativi alle prestazioni di cui all'art. 61, comma 9, del d.l. n. 112 del 2008;
- 4) che la spesa derivante dal presente atto, pari ad € 36.243,53 inclusa IVA 22%, ricompresa nel Quadro economico dell'intervento in oggetto, è attribuita al conto patrimoniale "1A02020201 Fabbricati indisponibili" ed è finanziata come indicato nel Piano Investimenti aziendale 2024-2026, adottato con Delibera D.G. n. 326 del 22/03/2024, al rigo EM-20 "Ospedale San Giuseppe Empoli – interventi 2° fase – lotto 2: ristrutturazione interna edificio H" (cod. regionale 11.EO01.2248);
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell'art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
- 6) di pubblicare il presente atto ed il relativo allegato sull'albo on-line aziendale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii.;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Valerio Mari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Valeria Favata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Simona Dei)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA E L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI COLLAUDO STATICO E PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DELLE OPERE STRUTTURALI NELL'INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AI FINI DELL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'ATTIVITÀ SANITARIA E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO H DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN GIUSEPPE, IN VIA BOCCACCIO – EMPOLI".

L'anno duemilaventiquattro (2024) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta,

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, con sede in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, codice fiscale e partita I.V.A. n. 06593810481, nella persona del Direttore Generale, Ing. Valerio Mari, che interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante pro-tempore domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda, che in seguito per brevità sarà denominata anche "Amministrazione committente" ;

E

l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, con sede in Pisa, Via Roma n. 67, Partiva Iva e Codice Fiscale: 01310860505, nella persona del Direttore Generale, Dr.ssa Silvia Briani, che interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante pro-tempore domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda ed in esecuzione della deliberazione n. _ del _/_/_ , con la quale è stata disposta la stipula della presente convenzione approvandone lo schema, nel seguito indicata come anche "AOU Pisana";

di seguito anche la Parte e, collettivamente, le Parti;

PREMESSO CHE

- con Determinazione dirigenziale n. 312 del 06/02/2023 è stata disposta l'aggiudicazione, dichiarata efficace con Determinazione dirigenziale n. 1393 del 08/06/2023, della procedura di gara aperta relativa ai lavori di *“Ristrutturazione edilizia ai fini dell'adeguamento funzionale dell'attività sanitaria e messa a norma dell'edificio H del Presidio ospedaliero San Giuseppe, in via Boccaccio – Empoli (FI) CUP: D78I21000170006 - CIG: 8632341126”* in favore del RTI costituendo Strabag S.p.A. (Mandataria), La Calenzano Asfalti S.p.A. (Mandante) c/o Strabag S.p.A. (Mandataria), p.iva/c.f. 01935981207, sede legale in Bolzano (BZ), viale della Stazione n. 7, (di seguito “Appaltatore”);
- in data 06/07/2023 e in data 07/07/2023, è avvenuta la sottoscrizione del contratto di appalto registrato al n. 732 del repertorio aziendale (il “Contratto”), mediante scrittura privata in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 50/2016, ss.mm., disciplina applicabile in ragione del tempo della procedura, tra Azienda USL Toscana centro e Appaltatore aggiudicatario sopra richiamato;
- in riferimento all'intervento di ristrutturazione suddetto, dovendo procedere alla nomina della Commissione di collaudo per l'effettuazione delle verifiche anche in corso d'opera, è stata rilevata la carenza nell'organico di Azienda USL Toscana centro di soggetti in possesso dei requisiti necessari di cui all'art. 102 del D.lgs. 50/2016;
- che l'art. 84 del CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali, triennio 2016-2018, applicato ai ruoli dirigenziali non sanitari dell'ambito Sanità, prevede che i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo possano svolgere attività di consulenza per esecuzione di compiti inerenti ai fini istituzionali, richieste all'Amministrazione di appartenenza da soggetti terzi, che costituisce una particolare

forma di attività aziendale a pagamento da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate;

- che in data 12/11/2021 era stato esperito dall'Azienda USL Toscana centro un interpello presso altre Amministrazioni, mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di un Avviso pubblico di indagine conoscitiva finalizzato alla stipula di Convenzioni per attività di collaudo dei contratti d'appalto di lavori pubblici, al fine di poter impiegare il personale dipendente di altre Amministrazioni pubbliche in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

- con nota prot. 58138 del 06/12/2021 in riscontro al predetto interpello, AOU Pisana aveva comunicato la propria adesione all'Avviso e la disponibilità a fornire la professionalità necessaria per l'attività prevista dall'Avviso citato;

- che, perdurando alla data di avvio dell'esecuzione dell'intervento di cui alle premesse la necessità dell'Azienda USL Toscana centro di individuare la figura tecnica con i requisiti prescritti dalla normativa per la Commissione di collaudo, non presente nel proprio organico, l'Amministrazione committente ha provveduto a verificare con AOU Pisana il permanere delle condizioni di disponibilità già manifestate;

- che l'AOU Pisana, con nota prot. 0020477 del 29/04/2024 conservata agli atti dell'Azienda USL Toscana centro, ha confermato di avere tra il proprio personale un soggetto idoneo e di aver quindi individuato, per lo svolgimento dell'attività richiesta, l'Ing. Stefano Colombini, direttore dell'U.O. Progettazione nel Dipartimento Area Tecnica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana;

- che con Delibera del Direttore Generale n. ____ del ____ dell'Azienda USL Toscana centro è stato preso atto dell'individuazione dell'Ing. Stefano Colombini per lo svolgimento, in seno alla costituenda Commissione di collaudo, dell'attività di collaudo statico dell'intervento di ristrutturazione edilizia ai fini dell'adeguamento funzionale

dell'attività sanitaria e messa a norma dell'edificio H del Presidio ospedaliero 'San Giuseppe', in via Boccaccio – Empoli (FI), in ragione dei seguenti requisiti dichiarati in data 29/04/2024 dallo stesso Ing. Stefano Colombini in conformità all'art. 46 del D.P.R. 445/2000:

- possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità necessari per l'esecuzione della prestazione sopra descritta, come si evince anche dal curriculum vitae, conservato agli atti dell'Azienda USL Toscana centro;
 - iscrizione all'albo professionale da oltre dieci anni come da dichiarazione conservata agli atti dell'Azienda USL Toscana centro ;
 - non essere intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera in parola, come previsto all'art. 67, comma 2 del D.P.R. n. 380/2006, come da dichiarazione conservata agli atti dell'Azienda USL Toscana centro;
 - insussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale fra l'Ing. Stefano Colombini e l'Appaltatore dei lavori in oggetto, tali da poter pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni, di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.; insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 7 dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.; insussistenza di condanne previste dall'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001, come da dichiarazioni dello stesso professionista conservate agli atti dell'Azienda USL Toscana centro;
- che sono in atto presso Azienda USL Toscana centro le procedure necessarie alla nomina degli altri membri della Commissione di collaudo;
- che l'Ing. Stefano Colombini (di seguito anche "Collaudatore") è stato informato dalla Azienda USL Toscana centro della richiesta e dei compiti per i quali è individuato, anche in veste di membro della Commissione di Collaudo, ed ha rilasciato la

disponibilità allo svolgimento delle attività richieste oggetto della presente Convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

Art. 2 - Oggetto

1. Le Parti sottoscrivono la presente convenzione, accettandone modalità e condizioni, per lo svolgimento dell'attività di collaudo statico, anche in corso d'opera, delle opere strutturali nell'ambito dell'intervento di "ristrutturazione edilizia ai fini dell'adeguamento funzionale dell'attività sanitaria e messa a norma dell'edificio H del Presidio Ospedaliero San Giuseppe, in Via Boccaccio – Empoli", nonché per la partecipazione alla Commissione di Collaudo;

2. che la figura individuata da AOU Pisana è l'Ing. Stefano Colombini, quale tecnico collaudatore in possesso della competenza tecnico-professionale necessaria, e quale componente della Commissione di collaudo dei lavori sopra richiamati;

3. Il collaudo statico in corso d'opera delle strutture dovrà essere effettuato in conformità alla normativa applicabile, inclusa la Legge n. 1086/71, Legge n. 64/1974, il DPR 6/6/2001 n. 380 e il D.M. 17/01/2018 (NTC 2018).

4. Al Collaudatore sarà consentito l'accesso al cantiere, nonché a tutta la documentazione inerente l'appalto, relativamente a quanto di interesse per lo svolgimento delle attività incluse nella presente Convenzione.

Il Collaudatore si impegna alla restituzione all'Azienda USL Toscana centro della documentazione ricevuta nel corso delle procedure di collaudo, al momento della consegna del certificato di collaudo statico.

Art. 3 – Modalità di svolgimento delle attività

1. Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni oggetto della presente Convenzione dovranno essere conformi, oltre che al D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm., al Regolamento Generale approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 per le disposizioni ancora vigenti, al D.M. Infrastrutture e trasporti n. 49 del 7/03/2018, al D.lgs. n. 81/2008, nonché a quanto previsto nella documentazione tecnica relativa allo specifico appalto oggetto della presente Convenzione.

2. Il Collaudatore dovrà svolgere le attività affidategli nel rispetto degli impegni stabiliti nella presente Convenzione e delle direttive e procedure impartite dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di Azienda USL Toscana centro, ai sensi degli articoli 31 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., con il quale il Collaudatore, anche in veste di membro della Commissione di collaudo, opererà in stretta collaborazione e sotto la vigilanza dello stesso RUP. Il Responsabile Unico del Procedimento verificherà la rispondenza del lavoro svolto con le finalità tecniche dell'Amministrazione committente nonché con le esigenze della struttura del Presidio Ospedaliero interessato, sia sotto il profilo sanitario sia di funzionalità dei servizi.

3. L'attività tecnica oggetto della presente Convenzione, descritta al precedente art. 1, dovrà essere svolta dal Collaudatore in orario di lavoro, ma al di fuori dell'orario di servizio. L'impegno orario richiesto, comprensivo del tempo di raggiungimento della sede per lo svolgimento dell'attività di collaudo, deve essere compatibile con l'articolazione dell'orario di lavoro presso l'AOU Pisana.

Le prestazioni non potranno essere svolte qualora il Collaudatore si trovi in malattia, infortunio, sciopero, aspettative e/o permessi a qualsiasi titolo richiesti.

4. Il Collaudatore effettuerà visite periodiche, redigendo appositi verbali e valuterà a propria discrezione la possibilità di concentrare in alcuni periodi le visite di collaudo e/o l'esecuzione delle prove.

In ogni caso, al fine di accertare che le opere siano idonee e quindi agibili dal punto di vista strutturale e che siano realizzate conformemente al Contratto, dovrà essere effettuata la verifica della buona esecuzione dei lavori :

- al termine delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;
- nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma.

Delle visite di collaudo dovrà essere informato, a mezzo PEC, con congruo anticipo, sia l'Appaltatore che il Responsabile Unico del Procedimento.

5. Qualora nel corso delle procedure di collaudo si dovessero accertare vizi e/o difformità delle opere, il Collaudatore è obbligato a darne tempestiva comunicazione al Direttore dei Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento, affinché possano proporre l'adozione dei necessari provvedimenti, anche di contestazione, nei confronti dell'Appaltatore.

Art. 4 – Referenti del Collaudatore, Comunicazioni

1. Per l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione il Collaudatore riferirà al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Sergio Lami, o a soggetti da lui incaricati, nonché al Direttore dei Lavori.

2. Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti la presente Convenzione avverranno attraverso PEC e saranno effettuate ai seguenti indirizzi:

A.USL. T.C.: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it,

A.O.U.P.: pec-aoupisana@legalmail.it;

Art. 5 – Decorrenza della convenzione

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino all'approvazione del collaudo finale dell'opera, che deve essere ultimato entro e non

oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori e comunque entro i termini stabiliti nel cronoprogramma di progetto.

2. I lavori di “ristrutturazione edilizia ai fini dell'adeguamento funzionale dell'attività sanitaria e messa a norma dell'edificio H del Presidio ospedaliero San Giuseppe, in via Boccaccio – Empoli (FI)”, oggetto della presente Convenzione, hanno una durata pari a giorni 720 (settecentoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. Il Collaudatore dovrà terminare le operazioni di collaudo statico entro i termini previsti dalla normativa per il collaudo tecnico-amministrativo, quindi entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori e comunque entro i termini stabiliti nel cronoprogramma di progetto.

4. Al termine delle attività di collaudo statico dovrà essere presentato, nei tempi e con le modalità previste dalla vigente normativa e comunque non oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo, il certificato di collaudo statico sottoscritto dal Collaudatore.

5. Al termine delle attività della Commissione di Collaudo dovrà essere altresì sottoscritto dal Collaudatore il certificato di collaudo tecnico-amministrativo, per la sola competenza delle opere strutturali, congiuntamente agli altri membri della Commissione di collaudo, con le annotazioni di competenza per ciascun Collaudatore.

6. Qualora la presentazione dei certificati di cui sopra venisse ritardata oltre il termine stabilito per causa imputabile al Collaudatore, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo a lui imputabile, una penale pari all'un per mille dell'importo del compenso pattuito; la penale sarà trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo pattuito.

Art. 6 – Incompatibilità

1. Il Collaudatore ha rilasciato le dichiarazioni previste di possesso di requisiti ed

assenza di incompatibilità, conservate agli atti della Azienda USL Toscana centro; nel corso di svolgimento dell'attività di cui alla presente Convenzione svolta dall'Ing. Stefano Colombini, AOU Pisana si impegna a comunicare tempestivamente alla Amministrazione Committente cause sopravvenute di incompatibilità del Collaudatore ai sensi della normativa richiamata in premessa, di cui abbia conoscenza.

2. AOU Pisana garantisce che il Collaudatore incaricato si obblighi ad osservare le norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile, la deontologia professionale ed ogni altra normativa vigente nella materia correlata alle attività oggetto della presente Convenzione, impegnandolo altresì al rispetto dei principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi dell'Amministrazione committente, nonché al rispetto dei Codici di comportamento stabiliti dalle Parti e pubblicati nei rispettivi siti internet, alla sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 7 – Compenso e modalità di pagamento

1. A fronte dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione Azienda USL Toscana centro provvederà a corrispondere all'A.O.U. Pisana una somma pari a € 29.707,81 escluso IVA, calcolata ai sensi del D.M. 17/06/2016 sull'importo delle opere strutturali dell'intervento da realizzare, così come individuato nel progetto esecutivo approvato.

2. Come previsto dall'art. 102, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., il compenso sopra citato è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 61, comma 9 e 17, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, pertanto, verrà così ripartito:

- € 14.853,91 da versare all'AOU Pisana quale compenso omnicomprensivo

anche di rimborso spese, e di cui il 95% (pari a € 14.111,21) sarà attribuito da AOU Pisana al dipendente avente diritto, Ing. Stefano Colombini, quale prestatore dell'attività dedotta dalla presente Convenzione, ai sensi dell'art. 84 del CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali, triennio 2016-2018, con la retribuzione del mese successivo;

- € 14.853,91 da versare quale quota di riduzione dei compensi relativi alle prestazioni di cui all'art. 61, comma 9, del D.L. n. 112 del 2008.

3. La somma individuata al precedente comma 1 verrà corrisposta all'A.O.U. Pisana secondo la seguente tempistica, dietro presentazione di idoneo documento contabile:

- acconto del 70% dell'importo totale del compenso, da corrispondersi entro 30 giorni dalla consegna del collaudo statico delle strutture principali;
- saldo, pari al restante 30% dell'importo totale del compenso, da corrispondersi entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione, da parte dell'Amministrazione committente, del certificato del collaudo finale.

4. Lo stato di avanzamento delle attività previste in convenzione deve essere tempestivamente comunicato dal Collaudatore, Ing. Stefano Colombini, alla U.O. Sviluppo Aziendale, Convenzioni Attive, Progetti Speciali di AOU Pisana, per gli adempimenti relativi alla fatturazione.

5. L'Amministrazione committente provvederà al pagamento degli importi dovuti entro 30 giorni dalla emissione delle fatture, tramite bonifico bancario sul conto corrente di Intesa San Paolo S.p.a., intestato all'A.O.U. Pisana, IBAN IT19X0306902887100000046023.

Art. 9 – Inadempimenti

1. In caso di inadempimento, la Parte creditrice della prestazione inadempita può intimare per iscritto all'altra Parte, mediante PEC, di adempiente entro un congruo

termine, comunque non inferiore a 15 gg; con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la convenzione si intenderà risolta.

2. Ciascuna Parte potrà esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 gg.

Art. 10 – Clausola di adeguamento

1. Ogni eventuale modifica ed aggiornamento relativamente al contenuto della presente Convenzione dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti per iscritto, salvo le modifiche e gli adeguamenti necessari in relazione a mutamenti normativi in materia di disciplina applicabile alle attività oggetto della presente Convenzione, anche per gli aspetti concernenti il trattamento economico, fiscale, assistenziale e previdenziale.

Art. 11 – Trattamento dati personali e Anticorruzione

1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. ed ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) le Parti si qualificano come autonomi titolari del trattamento dei dati personali per quanto di rispettiva competenza.

2. Le Parti danno atto che i dati saranno trattati per finalità strettamente correlate all'esecuzione della presente Convenzione, con modalità cartacea ed informatizzata.

3. Si dà atto che non risultano previste attività di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti a trattamento dei quali il Collaudatore venga a conoscenza in quanto detta attività non rientra nei compiti oggetto di affidamento. Eventuali diverse previsioni e/o autorizzazioni saranno concordate direttamente tra l'Amministrazione Committente ed il Collaudatore.

4. Nei rapporti col Collaudatore varranno per entrambe le Parti le norme in materia di anticorruzione rispettivamente applicabili.

Art. 12 – Foro competente

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere in merito all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile giungere ad una soluzione concordata, per qualsiasi controversia potesse sorgere dalla presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 12 – Imposta di bollo e registrazione

1. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 allegato A - Tariffa (Parte I) del DPR 26/10/1972 n. 642, da assolversi virtualmente con oneri a carico dell'Amministrazione Committente (Autorizzazione Agenzia delle Entrate ufficio territoriale Firenze 1 prot n. 104296 del 4/12/2015).

2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 DPR 26/04/1986 n. 131, con oneri a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. La presente convenzione è redatta in forma di scrittura privata e firmata digitalmente ai sensi dell'art. 21 c. 2 del D. Lgs. n. 82/05.

2. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data di ricezione, mediante PEC, da parte dell'Amministrazione Committente della Convenzione perfezionata.

Il presente atto si compone di n. 12 pagine compreso la presente, ed è redatto in un unico esemplare scritto e firmato digitalmente.

Letto confermato e sottoscritto, nel luogo e nella data della firma digitale apposta.

Per l'Azienda USL Toscana
centro
il Direttore Generale
Ing. Valerio Mari

Per l'Azienda Ospedaliero Universitaria
Pisana
il Direttore Generale
Dr.ssa Silvia Briani